

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2195)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1962
(V. Stampato n. 4001)*

d'iniziativa dei deputati AMODIO, SINESIO, SAMMARTINO e FRUNZIO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 settembre 1962*

**Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1,
riguardante l'esercizio del credito navale**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, possono essere concessi fino al 60 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile, anche per le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza lorda inferiore alle 20.000 tonnellate, e per le navi fornite di impianti o attrezzature per traffici speciali, quando il costo di costruzione rapportato al peso della nave superi di almeno il 20 per cento il costo delle normali navi da carico secco o cisterniero.